

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)

1. In relazione alle tasse sulle concessioni regionali istituite agli inizi degli anni settanta del secolo scorso ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), le cui tariffe residue sono attualmente normate dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158), la Giunta regionale è autorizzata ad operare un'analisi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al fine di giungere a una razionalizzazione e semplificazione delle stesse nell'interesse del cittadino contribuente.

Art. 2.

(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011, come riportato all'allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativo al prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale e, contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 3.

(Comparto idrotermale della Provincia di Alessandria)

1. Al fine di sostenere il rilancio del comparto idrotermale della Provincia di Alessandria è iscritta, nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, la somma di euro 160.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Studi relativi al rilancio del comparto idrotermale di Acqui Terme”, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4.

(Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui)

1. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui già coperti da garanzia fideiussoria rilasciata dalla Regione.
2. Gli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, quantificati in euro 27.470.000,00, trovano copertura nelle risorse iscritte sull'annualità 2024 nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale–investimenti sanitari), rispettivamente per euro 1.677.000,00 sul titolo 1 (Spese correnti) e per euro 25.793.000,00 sul titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 5.

(Nuovi plessi ospedalieri)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad annotare le risorse e le obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, connesse alla realizzazione di nuovi plessi ospedalieri, tenendone conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi e del riparto del fondo sanitario nazionale, previa costante verifica del mantenimento degli equilibri prospettici di bilancio.

Art. 6.

(Centri high performance learning)

1. Gli oneri di spesa corrente previsti dall'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2023, n.33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025) sono incrementati per le annualità 2024, 2025 e 2026 di euro 550.000,00 euro.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 7.

(Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva)

1. Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.
2. Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono iscritte sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 come segue:
 - a) in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);
 - b) in spesa, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024 e di euro 600.000,00 a partire dal 2025 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativi alla missione 50

(Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).

Art. 8.

(Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 8/2021)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023) le parole "pari a euro 5.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 5.500.000,00".
2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/2021 le parole "compresi tra il 2022 ed il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra il 2022 ed il 2024" e dopo le parole "la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio" sono aggiunte le parole "e, per l'esercizio 2025, la spesa di euro 1.750.000".

Art. 9.

(Contributo regionale al World championship of magic 2025 della Federazione Internazionale delle Società Magiche)

1. La Regione promuove il World championship of magic 2025, organizzato sul territorio regionale nel 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo complessivo pari a euro 500.000,00.
2. Per il finanziamento dell'importo indicato al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 500.000,00.
3. Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate, per l'annualità 2025, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 10.

(Contributo straordinario a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Al fine di contribuire a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attività irrigua 2024, è concesso al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a euro 500.000,00, per l'esercizio 2024, per le spese eccezionali di sollevamento dell'acqua a scopo irriguo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti per spese di sollevamento eccedenti la somma fissata nell'ambito della convezione stipulata tra la Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per la gestione degli impianti idroelettrici e di irrigazione sul fiume Dora Baltea nel territorio del comune di Mazzè e Villareggia di proprietà della Regione, nonché per eventuali interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, nonché la struttura regionale competente per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Riprogrammazione di risorse regionali in attuazione dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte)

1. Le risorse regionali riprogrammabili negli esercizi finanziari 2024-2026, a seguito della prevista pubblicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di assegnazione delle risorse derivanti dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023, che quantifica l'importo di risorse FSC 2021-2027 destinate al cofinanziamento del Programma regionale Fesr 2021-2027 ai sensi dell'articolo 23, comma 1 ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono prioritariamente assegnate alle linee di azione di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 12.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/1992)

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Tipologia degli interventi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'ente attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
 - b) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
 - c) servizi di ristorazione;
 - d) servizi abitativi;
 - e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
 - f) servizi editoriali e librari;
 - g) servizi di assistenza sanitaria;
 - h) prestiti d'onore;
 - i) erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge;
 - l) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2. I benefici e i servizi di cui al comma 1, lettere a), d), h) ed i) sono assegnati per concorso.
3. I servizi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4. L'ente può erogare i suddetti servizi, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e i), anche attraverso contratti, convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione.”.

Art. 13.

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 16/1992 e relativa disposizione finanziaria)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/1992 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis. (Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge).

1. L'amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie:

- a) figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

- b) figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2006'), nonché loro familiari e superstiti;
- c) soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.);
- d) figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
- e) figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:

- a) alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
- b) al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- c) alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 99/ 2022.

3. La Giunta regionale determina i criteri generali per l'accesso al beneficio, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso, le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24/1995)

1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è sostituito dal seguente:

“9. Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto il compenso massimo di euro 30 a seduta giornaliera, come stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 24/1995 è aggiunto il seguente:

“9 bis. La Regione, a cadenza triennale, trasferisce all'Unione delle CCIAA del Piemonte il totale dei compensi stabiliti al comma 9 a seguito di rendicontazione dell'ente fornita entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento. La rendicontazione esplicita il numero di sedute effettuate nel triennio di riferimento e il correlato elenco dei beneficiari cui spetta il riconoscimento del gettone di presenza. L'Unione delle CCIAA del Piemonte provvede all'erogazione delle spettanze agli aventi diritto.”.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 53/1996 e relativa disposizione finanziaria)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli studenti contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.

2 ter. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 78.540,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 13.440,00 per l'annualità 2024, euro 30.660,00 per l'annualità 2025 ed euro 34.440,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 53/1996 e relativa disposizione finanziaria)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 53/1996 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli studenti in possesso dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, di cui ai decreti del Ministero dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 930 e del 2 agosto 2022, n. 933, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante istanza da presentare entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del versamento.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 51.800,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 11.480,00 per l'annualità 2024, euro 13.440,00 per l'annualità 2025 ed euro 26.880,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23/2003)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole “iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato” sono sostituite dalle seguenti: "iscritte al Runts utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale".

Art. 18.

(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 1/2004)

1. Dopo la lettera f) dell'articolo 46 della legge regionale 1/2004 è inserita la seguente:

“f bis) differenziazione per fasce di età dei centri di cui alla lettera f), con particolare attenzione al potenziamento, in coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari, come previsto

all'articolo 3, comma 2, lettera c), di servizi dedicati all'accoglienza diurna rivolti a persone con disabilità grave e complessa in fase adolescenziale, di età compresa tra i tredici e diciotto anni, anche in forma di complementarietà rispetto alla frequenza scolastica;”.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 47 della legge regionale 1/2004)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è sostituita dalla seguente:

“c). centri diurni differenziati per fasce di età;”.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16/2008)

1. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) sono abrogati.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore realizza e finanzia:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani, purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Pico, detto tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione approva il programma triennale e aggiorna il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.”.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituita dalla seguente:

“a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;”.

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 16/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

“2. La Consulta è coordinata dalla Regione, formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.”.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16/2008 e relative disposizioni di applicazione)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:
"9. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami."
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2008 è inserito il seguente:
"9 bis. Il mancato rinnovo del tesserino entro ventiquattro mesi dalla sua scadenza comporta la decadenza dall'abilitazione."
3. Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le istanze di rilascio e di rinnovo presentate dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2008)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:
"4 bis. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono destinate per le finalità della presente legge, secondo quanto disposto per trasferimenti dal programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4."

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 16/2008 le parole "all'IPLA" sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 16/2008 sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, quantificate in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2 quater. Per gli esercizi successivi al 2026, alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Art. 26.

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 1/2009)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente:
"Art. 9 bis. (Aree di sviluppo dell'artigianato)
1. La Regione promuove le aree di sviluppo dell'artigianato quali ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.
2. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione

l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.

4. La struttura regionale competente in materia di artigianato, verificata la rispondenza delle proposte di cui al comma 2 ai criteri e alle modalità di cui al comma 3, riconosce le aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 937.300,00 sul triennio 2024-2026, di cui euro 330.000,00 per l'annualità 2024, euro 290.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 317.300,00 per l'annualità 2026 che trovano copertura con le risorse già stanziare nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria PMI Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.”.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28/2009 e relativa disposizione finanziaria)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente:

“1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.”.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28.

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 31/2009 e relativa disposizione finanziaria)

1. L'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.”.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 6/2010 e relativa disposizione finanziaria)

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è sostituito dal seguente:

“4. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e a esso spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00.”.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) le parole "produzione dei rifiuti e di" sono soppresse.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:

"e bis) le misure di penalizzazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione dei rifiuti."

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è così determinato:

- a) non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020;
- b) non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;
- c) non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028."

Art. 32.

(Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018)

1. Alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018 dopo la parola "sanzionatorio" sono aggiunte le seguenti "e penalità".

Art. 33.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 1/2018)

1. I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.

2. All'articolo 18, comma 3, della legge regionale 1/2018 le parole "Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate" sono sostituite dalle seguenti "La sanzione di cui al comma 1 è applicata" e dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti ", lettera a)."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 5, lettera a) fino ai dati di produzione riferiti all'anno 2021."

Art. 34.

(Inserimento della Sezione I bis nel Capo VI della legge regionale 1/2018)

1. Dopo la Sezione I del Capo VI della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente "Sezione I bis Penalità in materia di produzione dei rifiuti".

Art. 35.

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella Sezione I bis del Capo VI della legge regionale 1/2018)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 1/2018, all'interno della Sezione I bis del Capo VI, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis. (Penalità in materia di produzione di rifiuti)

1. A partire dai dati di produzione dell'anno 2022 la Città di Torino, se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è soggetta a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi;
- b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. A partire dai dati di produzione dell'anno 2022, se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui

all'articolo 2, comma 4, lettera b), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) euro 0,25 ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

3. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
- b) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

4. La Città di Torino è soggetta alle penalità di cui ai commi 2 e 3 se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b) e c).

5. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e comma 5, lettera c) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

6. La penalità definita ai commi precedenti è calcolata dalla Regione contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione dei rifiuti urbani ed è comunicata ai consorzi di area vasta nonché alla Città metropolitana di Torino, alle province e alla Conferenza d'ambito.

7. I consorzi di area vasta destinano obbligatoriamente risorse per un importo almeno pari alla penalità calcolata dalla Regione ad attività di comunicazione o vigilanza volti a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato.

8. I consorzi di area vasta, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, trasmettono alla Regione un progetto di utilizzo delle risorse per le attività di cui al comma 7, da realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. L'avvenuta realizzazione del progetto e la spesa sostenuta devono essere comunicati alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti modalità e termini con cui i consorzi di area vasta sono chiamati a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6 e seguenti.

9. Nel caso di inadempienza o di accertate anomalie nella realizzazione del progetto di cui ai commi 7 e 8 il consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.”.

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 33 bis, comma 1, della legge regionale 1/2018 le parole “anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2025”.

2. All'articolo 33 bis, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole “anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “anni 2024 e 2025.”.

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 36, comma 2, lettera c), della legge regionale 1/2018 dopo le parole "all'articolo 18" sono aggiunte le seguenti: "e delle penalità di cui all'articolo 18 bis".

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2/2020)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 (Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara) le parole "l'importo di euro 23.000.000,00" sono sostituite con le seguenti: "l'importo di euro 35.200.000,00".

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18/2022)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) le parole "di euro 800.000,00 per complessivi euro 2.400.000,00 in favore del soggetto organizzatore" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore".

Art. 40.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 33/2023)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole "articolo 5, comma 1" sono inserite le seguenti: "lettere a), b) e c)".
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2023 le parole "che svolgono attività diverse da quelle indicate all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017" sono soppresse.

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 33/2023)

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge regionale 33/2023 è sostituita dalla seguente: "Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al Runts)".
2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 33/2023 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117/2017, iscritte al Runts.".

Art. 42.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, 28, commi 1 e 2 e 29 della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2024.

Art. 43.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2024

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 306

*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 e norme collegate
(Legge di stabilità regionale 2024)"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 13 febbraio 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 13 febbraio 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 18 marzo 2024 con relazione di Matteo GAGLIASSO.
- Approvato in Aula il 19 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 11 voti contrari.

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1972/10	TITOLO 1: Spese correnti	160.003,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/10 Totale		160.003,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12 Totale		1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4 Totale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48	TITOLO 1: Spese correnti	163.125,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.567,79	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48 Totale		178.693,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.768.955,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54 Totale		2.768.955,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28 Totale		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.687,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33 Totale		30.687,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56	TITOLO 1: Spese correnti	18.376,00	61.252,00	49.500,00	49.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56 Totale		18.376,00	61.252,00	49.500,00	49.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6	TITOLO 1: Spese correnti	5.371.548,27	3.255.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6 Totale		5.371.548,27	3.255.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37	TITOLO 1: Spese correnti	1.192.143,22	687.500,00	687.500,00	687.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	696.134,95	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37 Totale		1.888.278,17	787.500,00	687.500,00	687.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	185.785,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.281.063,08	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1978/38 Totale		14.281.063,08	6.185.785,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45	TITOLO 1: Spese correnti	117.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45 Totale		117.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.867.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12 Totale		1.867.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28 Totale		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64	TITOLO 1: Spese correnti	2.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64 Totale		2.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67	TITOLO 1: Spese correnti	1.170.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67 Totale		1.170.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1982/4	TITOLO 1: Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/4 Totale		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40	TITOLO 1: Spese correnti	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40 Totale		80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22 Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/7	TITOLO 1: Spese correnti	278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1983/7 Totale		278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1984/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	257.900,50	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/18 Totale		257.900,50	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30 Totale		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46 Totale		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1	TITOLO 1: Spese correnti	270.000,00	345.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1 Totale		270.000,00	345.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32	TITOLO 1: Spese correnti	1.626.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13
LEGGE REGIONALE N. 1987/32 Totale		1.626.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13
LEGGE REGIONALE N. 1987/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41	TITOLO 1: Spese correnti	314.972,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41 Totale		314.972,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58	TITOLO 1: Spese correnti	416.300,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58 Totale		416.300,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/40	TITOLO 1: Spese correnti	15.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1988/40 Totale		15.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21	TITOLO 1: Spese correnti	65.587,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21 Totale		65.587,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23	TITOLO 2: Spese in conto capitale	922.348,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23 Totale		922.348,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64	TITOLO 1: Spese correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64 Totale		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24	TITOLO 1: Spese correnti	185.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24 Totale		435.000,00	385.000,00	305.000,00	305.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37	TITOLO 1: Spese correnti	20.226,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37 Totale		20.226,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43	TITOLO 1: Spese correnti	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43 Totale		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16	TITOLO 1: Spese correnti	22.424.920,00	26.430.660,00	26.434.440,00	26.434.440,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16 Totale		22.424.920,00	26.430.660,00	26.434.440,00	26.434.440,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1992/51	TITOLO 1: Spese correnti	2.360.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51 Totale		2.360.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34	TITOLO 1: Spese correnti	423.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	76.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34 Totale		500.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47	TITOLO 1: Spese correnti	220.917,70	214.523,70	184.523,70	184.523,70
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.789.985,25	3.560.396,00	3.560.396,00	3.560.396,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47 Totale		5.010.902,95	3.774.919,70	3.744.919,70	3.744.919,70
LEGGE REGIONALE N. 1994/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.536.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/16 Totale		1.536.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	596.300,00	2.490.000,00	2.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43 Totale		0,00	596.300,00	2.490.000,00	2.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15	TITOLO 1: Spese correnti	1.000.015,35	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15 Totale		1.000.015,35	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16	TITOLO 1: Spese correnti	405.000,00	405.000,00	315.000,00	315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16 Totale		405.000,00	405.000,00	315.000,00	315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60	TITOLO 1: Spese correnti	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60 Totale		48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63	TITOLO 1: Spese correnti	25.170.517,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63 Totale		25.170.517,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67	TITOLO 1: Spese correnti	853.833,13	858.250,00	377.000,00	377.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67 Totale		853.833,13	858.250,00	377.000,00	377.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75	TITOLO 1: Spese correnti	1.002.391,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75 Totale		1.002.391,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamen- to per l'anno 2024	Stanziamen- to per l'anno 2025	Stanziamen- to per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.488.394,98	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24 Totale		2.488.394,98	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16	TITOLO 2: Spese in conto capitale	912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16 Totale		912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/39	TITOLO 1: Spese correnti	270.345,08	650.872,09	650.872,09	650.872,09
LEGGE REGIONALE N. 1998/39 Totale		270.345,08	650.872,09	650.872,09	650.872,09
LEGGE REGIONALE N. 1999/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18 Totale		1.900.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1999/28	TITOLO 1: Spese correnti	844.459,91	811.500,00	571.500,00	571.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.490.398,90	7.363.245,75	2.560.000,00	2.560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28 Totale		8.334.858,81	8.174.745,75	3.131.500,00	3.131.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29 Totale		300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1	TITOLO 1: Spese correnti	39.066.800,00	44.259.000,00	42.489.000,00	42.489.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	22.862.536,29	3.520.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1 Totale		61.929.336,29	47.779.000,00	42.509.000,00	42.509.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36	TITOLO 1: Spese correnti	710.000,00	410.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36 Totale		710.000,00	410.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43	TITOLO 1: Spese correnti	30.608,07	206.200,00	206.200,00	206.200,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.092.005,05	565.300,00	565.300,00	565.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43 Totale		1.122.613,12	771.500,00	771.500,00	771.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44	TITOLO 1: Spese correnti	1.430.587,89	42.205,92	53.350,00	53.350,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.741.342,88	2.211.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44 Totale		5.171.930,77	2.253.205,92	2.264.350,00	2.264.350,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2001/1	TITOLO 1: Spese correnti	80.000,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1 Totale		80.000,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/30 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7	TITOLO * nd *: *** Titolo non definito ***	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62
	TITOLO 1: Spese correnti	8.483.074,77	7.542.978,54	10.591.409,19	10.591.409,19
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7 Totale		60.476.911,39	59.536.815,16	62.595.245,81	62.595.245,81
LEGGE REGIONALE N. 2002/23	TITOLO 1: Spese correnti	141.681,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/23 Totale		141.681,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26	TITOLO 1: Spese correnti	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26 Totale		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13	TITOLO 1: Spese correnti	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13 Totale		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7	TITOLO 1: Spese correnti	7.765.332,43	5.064.773,73	5.050.831,85	5.050.831,85
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7 Totale		7.765.332,43	5.064.773,73	5.050.831,85	5.050.831,85
LEGGE REGIONALE N. 2003/8	TITOLO 1: Spese correnti	1.372.656,77	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/8 Totale		1.372.656,77	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1	TITOLO 1: Spese correnti	123.939.153,22	112.123.160,80	112.392.160,80	112.392.160,80
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2004/1 Totale		123.939.153,22	112.123.160,80	112.392.160,80	112.392.160,80
LEGGE REGIONALE N. 2004/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23	TITOLO 1: Spese correnti	838.269,05	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.520.000,00	1.390.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23 Totale		2.358.269,05	1.975.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26	TITOLO 1: Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26 Totale		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34	TITOLO 1: Spese correnti	2.020.512,20	1.674.900,00	1.673.300,00	1.673.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	21.491.622,35	5.157.288,15	1.997.500,00	1.997.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34 Totale		23.512.134,55	6.832.188,15	3.670.800,00	3.670.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	357.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9 Totale		357.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1	TITOLO 2: Spese in conto capitale	675.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1 Totale		675.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2006/13	TITOLO 1: Spese correnti	376.084,01	376.084,01	376.084,01	376.084,01
LEGGE REGIONALE N. 2006/13 Totale		376.084,01	376.084,01	376.084,01	376.084,01
LEGGE REGIONALE N. 2006/14	TITOLO 1: Spese correnti	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14 Totale		108.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15 Totale		239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/34	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/34 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35	TITOLO 2: Spese in conto capitale	268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35 Totale		268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37	TITOLO 1: Spese correnti	37.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37 Totale		37.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4	TITOLO 1: Spese correnti	16.468,93	139.340,00	135.560,00	135.560,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	190.162,50	114.097,50	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4 Totale		206.631,43	253.437,50	135.560,00	135.560,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14	TITOLO 1: Spese correnti	163.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14 Totale		493.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17	TITOLO 1: Spese correnti	4.684.586,83	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17 Totale		4.684.586,83	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2007/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/18 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.260.000,00	20.660.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19 Totale		21.260.000,00	20.660.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22	TITOLO 1: Spese correnti	1.498.209,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22 Totale		1.498.209,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23	TITOLO 1: Spese correnti	118.000,00	118.000,00	68.000,00	68.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23 Totale		1.218.000,00	208.000,00	158.000,00	158.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25	TITOLO 1: Spese correnti	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25 Totale		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28	TITOLO 1: Spese correnti	39.320.055,58	25.543.410,00	24.773.410,00	24.773.410,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.894.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28 Totale		47.214.055,58	26.543.410,00	25.773.410,00	25.773.410,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9	TITOLO 1: Spese correnti	3.127.315,30	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.138.173,19	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9 Totale		10.265.488,49	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.728.354,56	1.390.789,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13 Totale		4.728.354,56	1.390.789,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14	TITOLO 1: Spese correnti	10.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	214.977,50	273.248,00	270.000,00	270.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14 Totale		224.977,50	318.248,00	330.000,00	330.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18	TITOLO 1: Spese correnti	570.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18 Totale		570.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2008/2	TITOLO 1: Spese correnti	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2 Totale		48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/23	TITOLO 1: Spese correnti	1.322.997,31	5.939.132,09	5.939.132,09	5.939.132,09
LEGGE REGIONALE N. 2008/23 Totale		1.322.997,31	5.939.132,09	5.939.132,09	5.939.132,09
LEGGE REGIONALE N. 2008/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.578.176,54	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30 Totale		2.578.176,54	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34	TITOLO 1: Spese correnti	44.724.403,12	25.952.178,63	21.092.178,64	21.092.178,64
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34 Totale		45.224.403,12	26.452.178,63	21.592.178,64	21.592.178,64
LEGGE REGIONALE N. 2008/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	9.342.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36 Totale		9.342.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1	TITOLO 1: Spese correnti	3.274.935,52	1.627.300,00	2.907.300,00	2.907.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1 Totale		3.274.935,52	2.032.300,00	3.312.300,00	3.312.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13	TITOLO 1: Spese correnti	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13 Totale		36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.938.166,39	21.717.500,00	21.717.500,00	21.717.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19 Totale		22.558.166,39	22.337.500,00	22.337.500,00	22.337.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/2	TITOLO 1: Spese correnti	13.233.093,90	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.176.214,98	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamen- to per l'anno 2024	Stanziamen- to per l'anno 2025	Stanziamen- to per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2009/2 Totale		17.409.308,88	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24	TITOLO 1: Spese correnti	606.314,59	200.900,00	100.900,00	100.900,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24 Totale		606.314,59	200.900,00	100.900,00	100.900,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25	TITOLO 1: Spese correnti	757.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25 Totale		757.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29 Totale		0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30	TITOLO 1: Spese correnti	330.315,42	330.315,42	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30 Totale		330.315,42	330.315,42	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37	TITOLO 1: Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37 Totale		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4	TITOLO 1: Spese correnti	16.029.352,68	15.156.288,00	15.356.288,00	15.356.288,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.410.638,97	545.000,00	545.000,00	545.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4 Totale		19.439.991,65	15.701.288,00	15.901.288,00	15.901.288,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9	TITOLO 1: Spese correnti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9 Totale		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10	TITOLO 1: Spese correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10 Totale		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.607.315,40	1.850.660,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15 Totale		3.607.315,40	1.850.660,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25	TITOLO 1: Spese correnti	21.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25 Totale		21.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3	TITOLO 1: Spese correnti	11.700.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	779.772,78	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2010/3 Totale		12.479.772,78	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.742.088,26	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11 Totale		1.742.088,26	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	141.091,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5 Totale		141.091,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6	TITOLO 1: Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6 Totale		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7	TITOLO 1: Spese correnti	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7 Totale		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/11	TITOLO 1: Spese correnti	446.150,44	364.005,96	364.005,96	364.005,96
LEGGE REGIONALE N. 2012/11 Totale		446.150,44	364.005,96	364.005,96	364.005,96
LEGGE REGIONALE N. 2012/18	TITOLO 1: Spese correnti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/18 Totale		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9	TITOLO 1: Spese correnti	400.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9 Totale		400.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8	TITOLO 1: Spese correnti	8.700.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2013/8 Totale		8.700.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	12.700.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9 Totale		12.700.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	225.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19 Totale		225.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.641.730,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2 Totale		1.641.730,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1	TITOLO 1: Spese correnti	410.894,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1 Totale		410.894,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12	TITOLO 1: Spese correnti	355.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12 Totale		355.000,00	475.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19	TITOLO 1: Spese correnti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19 Totale		2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23	TITOLO 1: Spese correnti	20.326.774,65	17.547.000,00	18.047.000,00	18.047.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23 Totale		20.326.774,65	17.547.000,00	18.047.000,00	18.047.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3	TITOLO 1: Spese correnti	1.233.037,29	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3 Totale		1.233.037,29	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/7	TITOLO 1: Spese correnti	156.942,63	254.986,30	194.986,30	194.986,30
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	131.391,37	33.347,70	33.347,70	33.347,70

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2015/7 Totale		288.334,00	288.334,00	228.334,00	228.334,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9	TITOLO 1: Spese correnti	775.061,71	630.000,00	120.000,00	120.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.739.855,03	550.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9 Totale		2.514.916,74	1.180.000,00	120.000,00	120.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14	TITOLO 1: Spese correnti	7.194.481,72	4.381.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14 Totale		7.194.481,72	4.381.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16	TITOLO 1: Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16 Totale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18	TITOLO 1: Spese correnti	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18 Totale		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21	TITOLO 1: Spese correnti	441.564,09	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21 Totale		441.564,09	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23	TITOLO 1: Spese correnti	180.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23 Totale		180.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4	TITOLO 1: Spese correnti	804.342,14	692.000,00	620.000,00	620.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4 Totale		804.342,14	692.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5	TITOLO 1: Spese correnti	414.144,36	429.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5 Totale		414.144,36	429.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6	TITOLO 1: Spese correnti	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6 Totale		15.380.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16	TITOLO 1: Spese correnti	4.478.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16 Totale		4.478.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2017/18	TITOLO 1: Spese correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18 Totale		3.045.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6	TITOLO 1: Spese correnti	535.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6 Totale		605.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8	TITOLO 1: Spese correnti	740.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8 Totale		740.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1	TITOLO 1: Spese correnti	46.343,88	46.241,20	6.500,00	6.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.472.346,39	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1 Totale		1.518.690,27	1.766.241,20	1.726.500,00	1.726.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11	TITOLO 1: Spese correnti	43.770.372,96	35.136.515,50	32.271.140,00	32.271.140,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.269.812,00	2.521.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11 Totale		47.040.184,96	37.657.515,50	33.499.140,00	33.499.140,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13	TITOLO 1: Spese correnti	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13 Totale		432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17	TITOLO 1: Spese correnti	500.758,76	236.173,50	236.173,50	236.173,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.572.429,11	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17 Totale		7.073.187,87	236.173,50	4.936.173,50	4.936.173,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/19 Totale		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2	TITOLO 1: Spese correnti	505.824,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2 Totale		505.824,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	854.567,08	854.567,08	854.567,08	854.567,08

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2018/20 Totale		854.567,08	854.567,08	854.567,08	854.567,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/4	TITOLO 1: Spese correnti	732.115,90	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	155.915,06	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/4 Totale		888.030,96	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/5	TITOLO 1: Spese correnti	7.517.908,81	6.756.401,50	6.756.401,50	6.756.401,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/5 Totale		7.517.908,81	6.756.401,50	6.756.401,50	6.756.401,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/7	TITOLO 1: Spese correnti	902.291,67	696.400,00	596.400,00	596.400,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	630.128,09	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/7 Totale		1.532.419,76	696.400,00	596.400,00	596.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9	TITOLO 1: Spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9 Totale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1	TITOLO 1: Spese correnti	10.548.095,72	8.294.246,99	8.944.246,99	8.944.246,99
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.289.873,68	800.000,00	800.000,00	800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1 Totale		11.837.969,40	9.094.246,99	9.744.246,99	9.744.246,99
LEGGE REGIONALE N. 2019/14	TITOLO 1: Spese correnti	11.791.510,80	11.425.505,90	11.326.271,90	11.326.271,90
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.488.204,00	1.301.287,00	1.301.287,00	1.301.287,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14 Totale		14.279.714,80	12.726.792,90	12.627.558,90	12.627.558,90
LEGGE REGIONALE N. 2019/17	TITOLO 1: Spese correnti	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/17 Totale		3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6	TITOLO 1: Spese correnti	9.997,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6 Totale		9.997,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9	TITOLO 1: Spese correnti	1.061.397,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	256.000,00	300.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9 Totale		1.317.397,30	1.500.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2020/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.986.900,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13 Totale		6.986.900,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23	TITOLO 1: Spese correnti	17.816.866,23	10.996.500,00	4.924.000,00	4.924.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.696.800,00	2.533.400,00	1.480.000,00	1.480.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23 Totale		21.513.666,23	13.529.900,00	6.404.000,00	6.404.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.430.798,78	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/24 Totale		1.430.798,78	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26	TITOLO 1: Spese correnti	1.301.967,48	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26 Totale		1.301.967,48	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7 Totale		0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13 Totale		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.870.963,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22 Totale		1.870.963,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27 Totale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33 Totale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.612.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8 Totale		4.612.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 1: Spese correnti	596.000,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9 Totale		1.946.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18	TITOLO 1: Spese correnti	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	9.369.947,53	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18 Totale		9.437.947,53	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19 Totale		0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20 Totale		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6	TITOLO 1: Spese correnti	1.835.000,00	1.570.000,00	530.000,00	530.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	11.243.222,65	6.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6 Totale		13.078.222,65	7.770.000,00	530.000,00	530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10 Totale		150.000,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	750.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11 Totale		750.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	132.200,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15 Totale		0,00	132.200,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2 Totale		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23	TITOLO 1: Spese correnti	223.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23 Totale		293.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/33	TITOLO 1: Spese correnti	212.500,00	5.614.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2023/33 Totale		1.112.500,00	5.914.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6 Totale		2.500.000,00	2.900.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8 Totale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ALLEGATO

MSD	PRD	2024	2025	2026
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3.312.124,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliz Urbanistica e assetto del territorio	2.400.000,00 912.124,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		600.000,00	500.000,00	500.000,00
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la fam	600.000,00	500.000,00	500.000,00
Istruzione e diritto allo studio		4.352.160,00	1.864.440,00	
	Diritto allo studio	4.352.160,00	1.864.440,00	
Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Sostegno all'occupazione	1.400.000,00 180.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione		590.000,00	87.630,30	87.630,30
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, Organi istituzionali	290.000,00 300.000,00		
	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, g	0,00	87.630,30	87.630,30
Soccorso civile		1.500.000,00		
	Interventi a seguito di calamità naturali Sistema di protezione civile	1.000.000,00 500.000,00		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.482.000,30	1.000.000,00	1.000.000,00
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile	1.482.000,30	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità		19.200.000,00	19.600.000,00	
	Trasporto ferroviario	19.200.000,00	19.600.000,00	
Turismo		5.365.000,00	5.675.000,00	
	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5.365.000,00	5.675.000,00	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		90.000,00		
	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultu	90.000,00		
Sviluppo economico e competitività		763.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
	Industria, PMI e Artigianato	763.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		200.000,00		
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalim	200.000,00		
Totale complessivo		39.034.284,30	36.635.070,30	9.495.630,30



Disegno di legge n. 306

*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 e norme collegate
(Legge di stabilità regionale 2024)"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 13 febbraio 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 13 febbraio 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 18 marzo 2024 con relazione di Matteo GAGLIASSO.
- Approvato in Aula il 19 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 11 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) è il seguente:

“Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali)

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.”

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 36. (Principi generali in materia di finanza regionale)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

- Il testo vigente dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 40. (Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025)

1. La Regione promuove la candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario nel caso di assegnazione dell'evento, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 5.500.000,00 oltre ad una 'Fee' pari a euro 10.000,00 per la presentazione della candidatura.

2. Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2024, la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio e, per l'esercizio 2025, la spesa di euro 1.750.000,00.

3. Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 è il seguente:

“Art. 23. (Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR)

1. All'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è riportato alla nota dell'articolo 2.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:

a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;

c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.

3. Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle CCIAA del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.

6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonchè, ove necessario alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

9. Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto il compenso massimo di euro 30 a seduta giornaliera, come stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9 bis. La Regione, a cadenza triennale, trasferisce all'Unione delle CCIAA del Piemonte il totale dei compensi stabiliti al comma 9 a seguito di rendicontazione dell'ente fornita entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento. La rendicontazione esplicita il numero di sedute effettuate nel triennio di riferimento e il correlato elenco dei beneficiari cui spetta il riconoscimento del gettone di presenza. L'Unione delle CCIAA del Piemonte provvede all'erogazione delle spettanze agli aventi diritto.”.

Note all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Criteri per esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla l.r. 16/1992, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 390/1991 con le rispettive graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 13 aprile 1994.

2 bis. Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli studenti contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.

2 ter. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è riportato alla nota dell'articolo 2.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 53/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Rimborsi)

1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad Università con sede legale in altra Regione o Provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante apposita istanza da presentare entro il termine di anni tre a decorrere dalla data del versamento.

1 bis. Gli studenti in possesso dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, di cui ai decreti del Ministero dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 930 e del 2 agosto 2022, n. 933, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante istanza da presentare entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del versamento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è riportato alla nota dell'articolo 2.

Note all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.
- c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
 - b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
 - c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
 - d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
 - e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
 - f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
 - g) gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/elettrica con potenza complessiva non superiore a 100 kilowatt, benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico; per l'anno di imposta 2024, la tassa automobilistica non è dovuta per i veicoli per i quali decorreva l'obbligo di pagamento in misura ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e a un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; per i veicoli ibridi benzina/elettrico che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale, per l'anno di imposta 2024, il pagamento della tassa automobilistica è ridotto in misura pari al 50 per cento;
 - g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione; tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt;
 - h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al Runtis utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.
- 2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.”

Note all'articolo 18

- Il testo vigente dell'articolo 46 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 46. (Attività di promozione regionale)

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:

- a) sostegno alle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
- b) sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in particolare dei disabili gravi;
- c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;
- d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
- e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonché di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;
- f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri addestramento per disabili (CAD) nonché l'estensione della loro fascia oraria;
- f bis) differenziazione per fasce di età dei centri di cui alla lettera f), con particolare attenzione al potenziamento, in coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari, come previsto all'articolo 3, comma 2, lettera c), di servizi dedicati all'accoglienza diurna rivolti a persone con disabilità grave e complessa in fase adolescenziale, di età compresa tra i tredici e diciotto anni, anche in forma di complementarietà rispetto alla frequenza scolastica;
- g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
- h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
- i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale;
- j) sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la cura della disabilità, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito.

3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.”.

Note all'articolo 19

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale 1/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 47. (Servizi e prestazioni per le persone disabili)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) aiuto alla persona;
- b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
- c) centri diurni differenziati per fasce d'età;
- d) integrazione scolastica e lavorativa;
- e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
- f) accoglienza residenziale;
- g) famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.

2. Il piano di zona può inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonché la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.”.

Note all'articolo 20

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e

dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.

2. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

[2 bis. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, nonché in particolare per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA).] *abrogato*.

[2 ter. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento del Piano di attività, predisposto dalla Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in esecuzione delle finalità della presente legge e lo invia all'IPLA per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall' IPLA per conto della Regione.] *abrogato*.”.

Note all'articolo 21

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 3. (Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore realizza e finanzia:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani, purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Pico, detto tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi culturali, con riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.”.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione approva il programma triennale e aggiorna il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:

a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;

b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;

c) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.

3 bis. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.”.

Note all'articolo 22

- Il testo vigente dell'articolo 4 bis della legge regionale 16/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 bis. (Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)

1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dall'articolo 3 e di monitorarne l'efficacia, è istituita la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è coordinata dalla Regione, formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione

3. La Consulta, che dura in carica per l'intera legislatura ed in ogni caso fino a nuova nomina, è composta secondo le indicazioni della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

4. I membri della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Consulta e provvede alla sua nomina.”.

Note all'articolo 23

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 16/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 9. (Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.
2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
3. L'esame previsto al comma 2 è svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.
4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:
 - a) da un funzionario designato dalla Regione;
 - b) da un funzionario designato dalla provincia;
 - c) da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.
5. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.
6. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.
7. Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.
8. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 5, comma sesto, della l. 752/1985 .
9. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
- 9 bis. Il mancato rinnovo del tesserino entro ventiquattro mesi dalla sua scadenza comporta la decadenza dall'abilitazione.
10. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.
11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.
12. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, definisce:
 - a) le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;
 - b) le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione."

Note all'articolo 24

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 16/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)

1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.
2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.
3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.
4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce:
 - a) l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158);
 - b) le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.
- 4 bis. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono destinate per le finalità della presente legge, secondo quanto disposto per trasferimenti dal programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4."

Note all'articolo 25

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 16/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA14151 e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA14981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2 bis. Per l'attuazione dell'articolo 10, comma 4 bis, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14181, è istituito il capitolo "Trasferimenti per l'attuazione della l.r. 25 giugno 2008, n. 16 " unità che presenta la necessaria copertura finanziaria anche ai sensi della stessa norma.

2 ter. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, quantificate in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2 quater. Per gli esercizi successivi al 2026, alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Note all'articolo 27

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 3. (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.”.

Note all'articolo 29

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.

4. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e a esso spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00.

4 bis. Al Garante spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta sul territorio regionale, secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4 ter. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle sue funzioni al di fuori del territorio regionale secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

Note all'articolo 30

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione disciplina:

- a) gli strumenti della pianificazione regionale;
- b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- c) l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);
- e) il sistema sanzionatorio in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- e bis) le misure di penalizzazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione dei rifiuti.”.

Note all'articolo 31

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Obiettivi e finalità)

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;
- d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:

- a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
- b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
- b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.

5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è così determinato:

- a) non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020;
- b) non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;
- c) non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028.

[5 bis. *abrogato.*].”.

Note all'articolo 33

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 18. (Sanzioni)

1. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

[2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.] *abrogato.*

[2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.] *abrogato.*

3. La sanzione di cui al comma 1 è applicata alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a).

4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della l. 689/1981 .

7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).

7 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 5, lettera a) fino ai dati di produzione riferiti all'anno 2021.”.

Note all'articolo 36

- Il testo vigente dell'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 bis. (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2025.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2024 e 2025, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) gli abitanti serviti;
 - b) la contiguità geografica;
 - c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
 - d) i costi del servizio;
 - e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.
4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.
5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.

Note all'articolo 37

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 36. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) *abrogato*.
 - b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;
 - c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18 e delle penalità di cui all'articolo 18 bis;
 - d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;
 - e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.”.

Note all'articolo 38

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 (Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finanziamento regionale)

1. In vigore del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi dell' articolo 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all'Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, di seguito denominata Azienda, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, in spesa a valere sul fondo sanitario regionale, un importo pari al valore del canone scadente nell'esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'incombenza contrattuale da parte dell'Azienda interessata.

2. Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte dell'Azienda, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell'importo stanziato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.

3. La Giunta regionale, ai fini della copertura finanziaria del canone di disponibilità di cui al comma 1, può autorizzare l'Azienda ad utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'Azienda stessa.

4. Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di euro 35.200.000,00 oltre all'indicizzazione.

5. Il periodo per il quale la Giunta regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato a partire dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità.”.

Note all'articolo 39

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Contributo regionale al Campionato europeo rally della Federazione italiana automobilismo)

1. La Regione sostiene il Campionato europeo rally organizzato sul territorio regionale dalla Federazione italiana automobilismo negli anni 2023, 2024 e 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo annuale di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore.

2. Gli oneri, di cui al comma 1 trovano copertura, per le annualità 2023 e 2024, nell'ambito delle risorse già stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 3 Per l'esercizio 2025, agli oneri derivanti si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.”.

Note all'articolo 40

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Agevolazioni in materia di Irap per gli enti del terzo settore)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è prevista nelle seguenti misure:

a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;

b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 117/2017 , iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

c) 1,9 per cento per le cooperative sociali, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo;

d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all' articolo 61 del decreto legislativo 117/2017 , iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. La modifica dell'attività rispetto a quella indicata al comma 1, lettera a), la migrazione in altra sezione del Runts diversa da quella prevista al comma 1, lettere b), c) e d), nonché la cancellazione dal Runts comportano l'intera perdita di agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis, ai sensi dell' articolo 88 del decreto legislativo 117/2017 .
4. Le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con norma regionale in periodi di imposta precedenti a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riconosciute, senza soluzione di continuità fino alla data di abrogazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come disposto dall' articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 117/2017 , alle organizzazioni iscritte nell'archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la loro iscrizione nel Runts.
5. Restano in vigore sino alla data dell'abrogazione dell' articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 , come disposto dall' articolo 102, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 117/2017 , le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
6. Ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Note all'articolo 41

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 33/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. (Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al Runts)

1. Al fine di consentire la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117/2017, iscritte al Runts
2. Gli oneri, di cui al comma 1, per l'annualità 2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 36.”.

Note all'articolo 43

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1972/10	TITOLO 1: Spese correnti	160.003,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/10 Totale		160.003,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12 Totale		1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00	1.129.405,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4 Totale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48	TITOLO 1: Spese correnti	163.125,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.567,79	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48 Totale		178.693,42	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.768.955,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54 Totale		2.768.955,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28 Totale		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.687,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33 Totale		30.687,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56	TITOLO 1: Spese correnti	18.376,00	61.252,00	49.500,00	49.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56 Totale		18.376,00	61.252,00	49.500,00	49.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6	TITOLO 1: Spese correnti	5.371.548,27	3.255.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6 Totale		5.371.548,27	3.255.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37	TITOLO 1: Spese correnti	1.192.143,22	687.500,00	687.500,00	687.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	696.134,95	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37 Totale		1.888.278,17	787.500,00	687.500,00	687.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	185.785,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.281.063,08	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1978/38 Totale		14.281.063,08	6.185.785,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45	TITOLO 1: Spese correnti	117.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45 Totale		117.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.867.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12 Totale		1.867.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28 Totale		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64	TITOLO 1: Spese correnti	2.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64 Totale		2.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67	TITOLO 1: Spese correnti	1.170.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67 Totale		1.170.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1982/4	TITOLO 1: Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/4 Totale		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40	TITOLO 1: Spese correnti	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40 Totale		80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22 Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/7	TITOLO 1: Spese correnti	278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1983/7 Totale		278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1984/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	257.900,50	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/18 Totale		257.900,50	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30 Totale		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46 Totale		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1	TITOLO 1: Spese correnti	270.000,00	345.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1 Totale		270.000,00	345.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32	TITOLO 1: Spese correnti	1.626.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13
LEGGE REGIONALE N. 1987/32 Totale		1.626.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13	1.500.871,13
LEGGE REGIONALE N. 1987/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41	TITOLO 1: Spese correnti	314.972,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41 Totale		314.972,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58	TITOLO 1: Spese correnti	416.300,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58 Totale		416.300,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/40	TITOLO 1: Spese correnti	15.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1988/40 Totale		15.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21	TITOLO 1: Spese correnti	65.587,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21 Totale		65.587,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23	TITOLO 2: Spese in conto capitale	922.348,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23 Totale		922.348,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64	TITOLO 1: Spese correnti	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64 Totale		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24	TITOLO 1: Spese correnti	185.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24 Totale		435.000,00	385.000,00	305.000,00	305.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37	TITOLO 1: Spese correnti	20.226,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37 Totale		20.226,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43	TITOLO 1: Spese correnti	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43 Totale		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16	TITOLO 1: Spese correnti	22.424.920,00	26.430.660,00	26.434.440,00	26.434.440,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16 Totale		22.424.920,00	26.430.660,00	26.434.440,00	26.434.440,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1992/51	TITOLO 1: Spese correnti	2.360.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51 Totale		2.360.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34	TITOLO 1: Spese correnti	423.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	76.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34 Totale		500.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47	TITOLO 1: Spese correnti	220.917,70	214.523,70	184.523,70	184.523,70
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.789.985,25	3.560.396,00	3.560.396,00	3.560.396,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47 Totale		5.010.902,95	3.774.919,70	3.744.919,70	3.744.919,70
LEGGE REGIONALE N. 1994/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.536.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/16 Totale		1.536.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	596.300,00	2.490.000,00	2.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43 Totale		0,00	596.300,00	2.490.000,00	2.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15	TITOLO 1: Spese correnti	1.000.015,35	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15 Totale		1.000.015,35	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16	TITOLO 1: Spese correnti	405.000,00	405.000,00	315.000,00	315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16 Totale		405.000,00	405.000,00	315.000,00	315.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60	TITOLO 1: Spese correnti	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60 Totale		48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63	TITOLO 1: Spese correnti	25.170.517,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63 Totale		25.170.517,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67	TITOLO 1: Spese correnti	853.833,13	858.250,00	377.000,00	377.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67 Totale		853.833,13	858.250,00	377.000,00	377.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75	TITOLO 1: Spese correnti	1.002.391,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75 Totale		1.002.391,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamen- to per l'anno 2024	Stanziamen- to per l'anno 2025	Stanziamen- to per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.488.394,98	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24 Totale		2.488.394,98	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16	TITOLO 2: Spese in conto capitale	912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16 Totale		912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/39	TITOLO 1: Spese correnti	270.345,08	650.872,09	650.872,09	650.872,09
LEGGE REGIONALE N. 1998/39 Totale		270.345,08	650.872,09	650.872,09	650.872,09
LEGGE REGIONALE N. 1999/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18 Totale		1.900.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in			
		termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 1999/28	TITOLO 1: Spese correnti	844.459,91	811.500,00	571.500,00	571.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.490.398,90	7.363.245,75	2.560.000,00	2.560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28 Totale		8.334.858,81	8.174.745,75	3.131.500,00	3.131.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29 Totale		300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1	TITOLO 1: Spese correnti	39.066.800,00	44.259.000,00	42.489.000,00	42.489.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	22.862.536,29	3.520.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1 Totale		61.929.336,29	47.779.000,00	42.509.000,00	42.509.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36	TITOLO 1: Spese correnti	710.000,00	410.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36 Totale		710.000,00	410.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43	TITOLO 1: Spese correnti	30.608,07	206.200,00	206.200,00	206.200,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.092.005,05	565.300,00	565.300,00	565.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43 Totale		1.122.613,12	771.500,00	771.500,00	771.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44	TITOLO 1: Spese correnti	1.430.587,89	42.205,92	53.350,00	53.350,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.741.342,88	2.211.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44 Totale		5.171.930,77	2.253.205,92	2.264.350,00	2.264.350,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2001/1	TITOLO 1: Spese correnti	80.000,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1 Totale		80.000,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/30 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7	TITOLO * nd *: *** Titolo non definito ***	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62
	TITOLO 1: Spese correnti	8.483.074,77	7.542.978,54	10.591.409,19	10.591.409,19
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7 Totale		60.476.911,39	59.536.815,16	62.595.245,81	62.595.245,81
LEGGE REGIONALE N. 2002/23	TITOLO 1: Spese correnti	141.681,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/23 Totale		141.681,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26	TITOLO 1: Spese correnti	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26 Totale		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13	TITOLO 1: Spese correnti	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13 Totale		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7	TITOLO 1: Spese correnti	7.765.332,43	5.064.773,73	5.050.831,85	5.050.831,85
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7 Totale		7.765.332,43	5.064.773,73	5.050.831,85	5.050.831,85
LEGGE REGIONALE N. 2003/8	TITOLO 1: Spese correnti	1.372.656,77	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/8 Totale		1.372.656,77	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1	TITOLO 1: Spese correnti	123.939.153,22	112.123.160,80	112.392.160,80	112.392.160,80
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2004/1 Totale		123.939.153,22	112.123.160,80	112.392.160,80	112.392.160,80
LEGGE REGIONALE N. 2004/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23	TITOLO 1: Spese correnti	838.269,05	585.000,00	585.000,00	585.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.520.000,00	1.390.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23 Totale		2.358.269,05	1.975.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26	TITOLO 1: Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26 Totale		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34	TITOLO 1: Spese correnti	2.020.512,20	1.674.900,00	1.673.300,00	1.673.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	21.491.622,35	5.157.288,15	1.997.500,00	1.997.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34 Totale		23.512.134,55	6.832.188,15	3.670.800,00	3.670.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	357.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9 Totale		357.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1	TITOLO 2: Spese in conto capitale	675.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1 Totale		675.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2006/13	TITOLO 1: Spese correnti	376.084,01	376.084,01	376.084,01	376.084,01
LEGGE REGIONALE N. 2006/13 Totale		376.084,01	376.084,01	376.084,01	376.084,01
LEGGE REGIONALE N. 2006/14	TITOLO 1: Spese correnti	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14 Totale		108.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15 Totale		239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/34	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/34 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35	TITOLO 2: Spese in conto capitale	268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35 Totale		268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37	TITOLO 1: Spese correnti	37.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37 Totale		37.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4	TITOLO 1: Spese correnti	16.468,93	139.340,00	135.560,00	135.560,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	190.162,50	114.097,50	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4 Totale		206.631,43	253.437,50	135.560,00	135.560,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14	TITOLO 1: Spese correnti	163.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14 Totale		493.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17	TITOLO 1: Spese correnti	4.684.586,83	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17 Totale		4.684.586,83	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2007/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/18 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.260.000,00	20.660.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19 Totale		21.260.000,00	20.660.000,00	20.410.000,00	20.410.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22	TITOLO 1: Spese correnti	1.498.209,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22 Totale		1.498.209,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23	TITOLO 1: Spese correnti	118.000,00	118.000,00	68.000,00	68.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23 Totale		1.218.000,00	208.000,00	158.000,00	158.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25	TITOLO 1: Spese correnti	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25 Totale		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28	TITOLO 1: Spese correnti	39.320.055,58	25.543.410,00	24.773.410,00	24.773.410,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.894.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28 Totale		47.214.055,58	26.543.410,00	25.773.410,00	25.773.410,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9	TITOLO 1: Spese correnti	3.127.315,30	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.138.173,19	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9 Totale		10.265.488,49	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.728.354,56	1.390.789,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13 Totale		4.728.354,56	1.390.789,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14	TITOLO 1: Spese correnti	10.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	214.977,50	273.248,00	270.000,00	270.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14 Totale		224.977,50	318.248,00	330.000,00	330.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18	TITOLO 1: Spese correnti	570.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18 Totale		570.700,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2008/2	TITOLO 1: Spese correnti	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2 Totale		48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/23	TITOLO 1: Spese correnti	1.322.997,31	5.939.132,09	5.939.132,09	5.939.132,09
LEGGE REGIONALE N. 2008/23 Totale		1.322.997,31	5.939.132,09	5.939.132,09	5.939.132,09
LEGGE REGIONALE N. 2008/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.578.176,54	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30 Totale		2.578.176,54	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34	TITOLO 1: Spese correnti	44.724.403,12	25.952.178,63	21.092.178,64	21.092.178,64
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34 Totale		45.224.403,12	26.452.178,63	21.592.178,64	21.592.178,64
LEGGE REGIONALE N. 2008/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	9.342.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36 Totale		9.342.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1	TITOLO 1: Spese correnti	3.274.935,52	1.627.300,00	2.907.300,00	2.907.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1 Totale		3.274.935,52	2.032.300,00	3.312.300,00	3.312.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13	TITOLO 1: Spese correnti	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13 Totale		36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.938.166,39	21.717.500,00	21.717.500,00	21.717.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19 Totale		22.558.166,39	22.337.500,00	22.337.500,00	22.337.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/2	TITOLO 1: Spese correnti	13.233.093,90	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.176.214,98	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2009/2 Totale		17.409.308,88	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24	TITOLO 1: Spese correnti	606.314,59	200.900,00	100.900,00	100.900,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24 Totale		606.314,59	200.900,00	100.900,00	100.900,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25	TITOLO 1: Spese correnti	757.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25 Totale		757.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29 Totale		0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30	TITOLO 1: Spese correnti	330.315,42	330.315,42	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30 Totale		330.315,42	330.315,42	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37	TITOLO 1: Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37 Totale		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4	TITOLO 1: Spese correnti	16.029.352,68	15.156.288,00	15.356.288,00	15.356.288,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.410.638,97	545.000,00	545.000,00	545.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4 Totale		19.439.991,65	15.701.288,00	15.901.288,00	15.901.288,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9	TITOLO 1: Spese correnti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9 Totale		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10	TITOLO 1: Spese correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10 Totale		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.607.315,40	1.850.660,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15 Totale		3.607.315,40	1.850.660,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25	TITOLO 1: Spese correnti	21.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25 Totale		21.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3	TITOLO 1: Spese correnti	11.700.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	779.772,78	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2010/3 Totale		12.479.772,78	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.742.088,26	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11 Totale		1.742.088,26	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	141.091,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5 Totale		141.091,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6	TITOLO 1: Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6 Totale		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7	TITOLO 1: Spese correnti	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7 Totale		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/11	TITOLO 1: Spese correnti	446.150,44	364.005,96	364.005,96	364.005,96
LEGGE REGIONALE N. 2012/11 Totale		446.150,44	364.005,96	364.005,96	364.005,96
LEGGE REGIONALE N. 2012/18	TITOLO 1: Spese correnti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/18 Totale		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9	TITOLO 1: Spese correnti	400.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9 Totale		400.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8	TITOLO 1: Spese correnti	8.700.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2013/8 Totale		8.700.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	12.700.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9 Totale		12.700.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	225.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19 Totale		225.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.641.730,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2 Totale		1.641.730,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1	TITOLO 1: Spese correnti	410.894,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1 Totale		410.894,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12	TITOLO 1: Spese correnti	355.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12 Totale		355.000,00	475.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19	TITOLO 1: Spese correnti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19 Totale		2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23	TITOLO 1: Spese correnti	20.326.774,65	17.547.000,00	18.047.000,00	18.047.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23 Totale		20.326.774,65	17.547.000,00	18.047.000,00	18.047.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3	TITOLO 1: Spese correnti	1.233.037,29	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3 Totale		1.233.037,29	720.000,00	720.000,00	720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/7	TITOLO 1: Spese correnti	156.942,63	254.986,30	194.986,30	194.986,30
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	131.391,37	33.347,70	33.347,70	33.347,70

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2015/7 Totale		288.334,00	288.334,00	228.334,00	228.334,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9	TITOLO 1: Spese correnti	775.061,71	630.000,00	120.000,00	120.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.739.855,03	550.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9 Totale		2.514.916,74	1.180.000,00	120.000,00	120.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14	TITOLO 1: Spese correnti	7.194.481,72	4.381.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14 Totale		7.194.481,72	4.381.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16	TITOLO 1: Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16 Totale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18	TITOLO 1: Spese correnti	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18 Totale		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21	TITOLO 1: Spese correnti	441.564,09	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21 Totale		441.564,09	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23	TITOLO 1: Spese correnti	180.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23 Totale		180.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4	TITOLO 1: Spese correnti	804.342,14	692.000,00	620.000,00	620.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4 Totale		804.342,14	692.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5	TITOLO 1: Spese correnti	414.144,36	429.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5 Totale		414.144,36	429.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6	TITOLO 1: Spese correnti	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6 Totale		15.380.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16	TITOLO 1: Spese correnti	4.478.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16 Totale		4.478.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2017/18	TITOLO 1: Spese correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18 Totale		3.045.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6	TITOLO 1: Spese correnti	535.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6 Totale		605.200,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8	TITOLO 1: Spese correnti	740.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8 Totale		740.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1	TITOLO 1: Spese correnti	46.343,88	46.241,20	6.500,00	6.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.472.346,39	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1 Totale		1.518.690,27	1.766.241,20	1.726.500,00	1.726.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11	TITOLO 1: Spese correnti	43.770.372,96	35.136.515,50	32.271.140,00	32.271.140,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.269.812,00	2.521.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11 Totale		47.040.184,96	37.657.515,50	33.499.140,00	33.499.140,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13	TITOLO 1: Spese correnti	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13 Totale		432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17	TITOLO 1: Spese correnti	500.758,76	236.173,50	236.173,50	236.173,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.572.429,11	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17 Totale		7.073.187,87	236.173,50	4.936.173,50	4.936.173,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/19 Totale		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2	TITOLO 1: Spese correnti	505.824,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2 Totale		505.824,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	854.567,08	854.567,08	854.567,08	854.567,08

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2018/20 Totale		854.567,08	854.567,08	854.567,08	854.567,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/4	TITOLO 1: Spese correnti	732.115,90	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	155.915,06	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/4 Totale		888.030,96	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/5	TITOLO 1: Spese correnti	7.517.908,81	6.756.401,50	6.756.401,50	6.756.401,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/5 Totale		7.517.908,81	6.756.401,50	6.756.401,50	6.756.401,50
LEGGE REGIONALE N. 2018/7	TITOLO 1: Spese correnti	902.291,67	696.400,00	596.400,00	596.400,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	630.128,09	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/7 Totale		1.532.419,76	696.400,00	596.400,00	596.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9	TITOLO 1: Spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9 Totale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1	TITOLO 1: Spese correnti	10.548.095,72	8.294.246,99	8.944.246,99	8.944.246,99
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.289.873,68	800.000,00	800.000,00	800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1 Totale		11.837.969,40	9.094.246,99	9.744.246,99	9.744.246,99
LEGGE REGIONALE N. 2019/14	TITOLO 1: Spese correnti	11.791.510,80	11.425.505,90	11.326.271,90	11.326.271,90
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.488.204,00	1.301.287,00	1.301.287,00	1.301.287,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14 Totale		14.279.714,80	12.726.792,90	12.627.558,90	12.627.558,90
LEGGE REGIONALE N. 2019/17	TITOLO 1: Spese correnti	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/17 Totale		3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6	TITOLO 1: Spese correnti	9.997,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6 Totale		9.997,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9	TITOLO 1: Spese correnti	1.061.397,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	256.000,00	300.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9 Totale		1.317.397,30	1.500.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2020/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.986.900,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13 Totale		6.986.900,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23	TITOLO 1: Spese correnti	17.816.866,23	10.996.500,00	4.924.000,00	4.924.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.696.800,00	2.533.400,00	1.480.000,00	1.480.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23 Totale		21.513.666,23	13.529.900,00	6.404.000,00	6.404.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.430.798,78	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/24 Totale		1.430.798,78	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26	TITOLO 1: Spese correnti	1.301.967,48	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26 Totale		1.301.967,48	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7 Totale		0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13 Totale		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.870.963,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22 Totale		1.870.963,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27 Totale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33 Totale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.612.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8 Totale		4.612.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 1: Spese correnti	596.000,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9 Totale		1.946.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18	TITOLO 1: Spese correnti	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	9.369.947,53	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18 Totale		9.437.947,53	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19 Totale		0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20 Totale		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6	TITOLO 1: Spese correnti	1.835.000,00	1.570.000,00	530.000,00	530.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	11.243.222,65	6.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6 Totale		13.078.222,65	7.770.000,00	530.000,00	530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10 Totale		150.000,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	750.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11 Totale		750.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	132.200,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15 Totale		0,00	132.200,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2 Totale		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23	TITOLO 1: Spese correnti	223.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23 Totale		293.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/33	TITOLO 1: Spese correnti	212.500,00	5.614.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2023	Stanziamiento per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026
LEGGE REGIONALE N. 2023/33 Totale		1.112.500,00	5.914.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6 Totale		2.500.000,00	2.900.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8 Totale		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ALLEGATO

MSD	PRD	2024	2025	2026
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3.312.124,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliz Urbanistica e assetto del territorio	2.400.000,00 912.124,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		600.000,00	500.000,00	500.000,00
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la fam	600.000,00	500.000,00	500.000,00
Istruzione e diritto allo studio		4.352.160,00	1.864.440,00	
	Diritto allo studio	4.352.160,00	1.864.440,00	
Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Sostegno all'occupazione	1.400.000,00 180.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione		590.000,00	87.630,30	87.630,30
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, Organi istituzionali	290.000,00 300.000,00		
	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, g	0,00	87.630,30	87.630,30
Soccorso civile		1.500.000,00		
	Interventi a seguito di calamità naturali Sistema di protezione civile	1.000.000,00 500.000,00		
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.482.000,30	1.000.000,00	1.000.000,00
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile	1.482.000,30	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità		19.200.000,00	19.600.000,00	
	Trasporto ferroviario	19.200.000,00	19.600.000,00	
Turismo		5.365.000,00	5.675.000,00	
	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5.365.000,00	5.675.000,00	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		90.000,00		
	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultu	90.000,00		
Sviluppo economico e competitività		763.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
	Industria, PMI e Artigianato	763.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		200.000,00		
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalim	200.000,00		
Totale complessivo		39.034.284,30	36.635.070,30	9.495.630,30